

## Circolari per la clientela

### Area Legale

# Le Sezioni Unite sull'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori

**TALEA** Tax Legal Advisory

**Avvocati e Commercialisti Associati**

Via Larga, 15 - 20122 Milano

Tel. +39 02 584001 - info@talea.eu - www.talea.eu

C.Fiscale e P. IVA 05499580966

---

Con la recente pronuncia delle SS.UU n. 19597/2020 pubblicata in data 18.09.2020, la Corte di Cassazione è intervenuta per dirimere il contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito all'applicabilità o meno della normativa antiusura agli interessi di mora.

La Suprema Corte, dopo aver enunciato le tesi contrapposte in materia, ovvero la prima restrittiva che negava l'applicabilità degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. agli interessi di mora, ed una seconda estensiva che invece ne sosteneva l'applicabilità, ha sposato quest'ultima tesi, ed ha stabilito che il concetto di interesse usurario dovesse applicarsi anche agli interessi moratori, pervenendo a tale conclusione considerando la *ratio* sottesa alla disciplina antiusura, ossia la tutela del fruitore del finanziamento, la stabilità del sistema bancario e la repressione della criminalità economica.

In tal senso ha espresso il seguente principio di diritto: *“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”*.

La Cassazione ha proseguito affermando che, qualora venga accertato l'avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora, essi devono essere considerati illeciti e preclusi ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c.: il danno da adempimento sofferto dal creditore insoddisfatto viene in ogni caso ristorato, in applicazione dell'art. 1224 comma 1 c.c., con la debenza degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento, a patto che questi siano stati lecitamente convenuti.

Per quanto riguarda l'onere probatorio, la Suprema Corte ha stabilito che nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori il debitore ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.

**TALEA** Tax Legal Advisory

**Avvocati e Commercialisti Associati**

Via Larga, 15 - 20122 Milano

Tel. +39 02 584001 - info@talea.eu - www.talea.eu

C.Fiscale e P. IVA 05499580966